

LIBERO CONSORZIO COMUNALE  
DI CALTANISSETTA

già Provincia Regionale di Caltanissetta (l.r.15/2015)  
Viale Regina Margherita, 28 - 93100 Caltanissetta  
codice fiscale: 00115070856  
sito web [www.provincia.caltanissetta.it](http://www.provincia.caltanissetta.it)  
p.e.c. [amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it](mailto:amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it)  
segretario.generale@provincia.caltanissetta.it

Protocollo n. 11599 del 25.07.2022

Alla c.a.  
del Commissario Straordinario  
Dott. Ing. Alongi Duilio  
Sede provinciale

Oggetto: Risposta alla nota integrativa prot. n. 11521 del 22.07.2022 presentata dall'ing. Dell'Utri Giuseppe

Richiamate le motivazioni indicate nella sopra citata nota integrativa.

Considerato in fatto

L'ing. Dell'Utri Giuseppe ha partecipato ad avviso pubblico per il conferimento di incarico di un posto di Dirigente a tempo determinato per tre anni nel IV settore; con determinazione Commissariale n. 34 del 22.06.2022 è stato individuato l'ing. Denaro Mario. Avverso tale determinazione è stato presentato dall'ing. Dell'Utri ricorso in opposizione con nota protocollo n. 10774 del 07.07.2022.

L'ing. Dell'Utri ha poi presentato una nota integrativa, protocollo in entrata n. 11521 del 22.07.2022, al ricorso in opposizione avverso la Determinazione Commissariale del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta n.34 del 22/06/2022.

Esaminata la nota integrativa. In essa il ricorrente ing. Dell'Utri indica quali sono gli incarichi incompatibili precedenti con quello oggetto della determinazione Commissariale n. 34 del 22.06.2022; nel ricorso prot. n. 11521 del 22.07.2022 si espone quanto segue: *“si segnala che l'incarico Dirigenziale conferito all'Ing. Mario Denaro è nullo per violazione del D.lgs n. 39/2013, sussistendo nel caso in specie un'ipotesi di inconcepibilità, ai sensi dell'art. 4 del citato Decreto, con conseguente nullità del contratto e, a cascata, di tutti gli atti adottati, in quanto, dagli atti, risulta che lo stesso aveva avuto conferito l'incarico ex articolo 110 del D.lgs. n. 267/2000, il Dirigente del IV Settore del Libero Consorzio CL, nei due anni antecedenti (dal giugno 2020 al giugno 2022).*

Il ricorso risulta non veritiero nella seguente parte: *“si richiama, a tal fine, all'attenzione degli Organi in indirizzo e del Responsabile Anticorruzione dell'ente, per quanto di competenza, la delibera dell'ANAC numero 630 del 15 settembre 2021 che ha sancito la sussistenza di un'ipotesi di inconfiribilità dell'incarico di responsabile del settore tecnico (conferito ai sensi dell'articolo 110 comma 1 D.lgs. n. 267/2000) ad un soggetto che nei due anni precedenti era stato già titolare di incarico a contratto ex articolo 110 D.lgs. n. 267/2000, presso il medesimo ente.”.*

Da una attenta lettura della delibera ANAC numero 630 del 15 settembre 2021 si è visto che non è affatto vero che trattasi di “Responsabile del settore tecnico (conferito ai sensi dell'articolo 110 comma 1 D.Lgs 267/2000) ad un soggetto che nei due anni precedenti era stato già titolare di incarico a contratto ex articolo 110 D.lgs. n. 267/2000, presso il medesimo ente.”. Invece a pagina tre della delibera sopra citata si cita espressamente quanto qui di seguito: dall'attività istruttoria è emerso che l'omissis, nei due anni antecedenti l'assunzione dell'incarico di responsabile dell'Area servizi al territorio del comune di omissis, ha ricevuto dal medesimo comune il conferimento di diversi incarichi esterni e precisamente:

- con determinazione dirigenziale n. omissis del 02/02/2018, l'allora Responsabile dell'Area Servizi per il territorio ha affidato all'omissis l'incarico relativo al rilievo topografico, progettazione preliminare ed esecutiva in ordine ai lavori di realizzazione di un tratto di marciapiede nella località omissis;

- con determinazione dirigenziale n. omissis del 26/04/2018, l'allora Responsabile dell'Area Servizi per il territorio ha affidato all'omissis l'incarico di supporto al RUP per la realizzazione di opere previste nella programmazione delle opere pubbliche 2018/2020 da espletare dal 02/5/2018 al 30/06/2018;

- con determinazione dirigenziale n. omissis del 28/06/2018, il Responsabile dell'Area Servizi per il territorio ha prolungato il suddetto incarico di supporto al RUP per tutto il 2018;

- con determinazione dirigenziale n. omissis del 22/01/2019, il Responsabile dell'Area Servizi per il territorio ha conferito all'omissis l'incarico di supporto al RUP per la realizzazione delle opere pubbliche previste nella programmazione 2019-2021 da espletare dal 02/01/2019 al 30/06/2019;

- con determinazione dirigenziale n. omissis del 20/06/2019, il medesimo responsabile ha riaffidato all'omissis l'incarico di assistenza al RUP avente il medesimo oggetto della determinazione n. omissis, per il periodo compreso dal 01/06/2019 al 31/12/2019.

Dunque, nei due anni precedenti il conferimento dell'incarico, l'omissis ha svolto in proprio attività professionale retribuita dal medesimo ente locale che, in data 26.09.2019, ha provveduto a conferirgli l'incarico dirigenziale esterno relativo al settore dell'Area Servizi per il Territorio, ossia il medesimo settore che fino a qualche mese prima aveva adottato le determinazioni di conferimento degli incarichi professionali esterni.

Il ricorso pertanto indica una cosa non veritiera: non è vero che trattasi di “Responsabile del settore tecnico (conferito ai sensi dell'articolo 110 comma 1 D.Lgs 267/2000) ad un soggetto che nei due anni precedenti era stato già titolare di incarico a contratto ex articolo 110 D.lgs. n. 267/2000, presso il medesimo ente.”.

Si ribadisce che la fattispecie citata dal ricorrente è completamente diversa da quella realmente indicata nella delibera ANAC n. 630 del 15 settembre 2021. Considerato in diritto.

Visto l'art. 4 dlgs. 39/2013:

*Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati*

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se quest'ultima sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;*  
*c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.*

Vista la delibera Anac n. 630 del 15 settembre 2021

L'avvenuta assunzione, con decorrenza dal 01.07.2022 da parte dell'ing. Denaro Mario, dell'incarico di Dirigente a tempo determinato per tre anni nel IV settore del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta non integra l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 4 d.lgs. 39/2013, sopra riportato, rispetto al precedente incarico biennale dallo stesso svolto a favore dell'Ente ai sensi dell'art. 110 del TUEL 267/2000.

Per sussistere la fattispecie di inconferibilità necessita analizzare tanto l'incarico in provenienza quanto quello in destinazione e verificare (come indicato dalla stessa Anac nella sopra citata deliberazione) la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) avere svolto, nei due anni precedenti l'assunzione dell'incarico ("periodo di raffreddamento"), in proprio attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico;
- b) assumere un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione che sia relativo allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento.

Si rappresenta che non sussistono i due indicati requisiti. In quanto:

- a) l'ing. Denaro Mario **non ha svolto**, nei due anni precedenti l'assunzione dell'incarico ("periodo di raffreddamento"), **in proprio d'attività professionale** regolata, finanziata o comunque retribuita dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta che ha conferito l'incarico;

Il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale in liquidazione (art. 1, c. 4, l.r. n. 2 del 09.01.2013) ha conferito, con i seguenti provvedimenti:

- determinazioni commissariali n. 1 del 15.02.2022 con decorrenza dal 17.02.2022 al 31.05.2022;
- determinazioni commissariali n. 3 del 06.06.2022 con decorrenza dal 01.06.2022 al 31.08.2022;

L'incarico a scavalco all'ing. Denaro Mario di Dirigente del settore tecnico dell'A.T.O. idrico.

La natura pubblicistica dell'ATO emerge chiaramente dal combinato disposto degli articoli 200, 201, 202 del D.L.vo n. 152/2006.

Pertanto l'a.t.o. idrico è concepito come un'articolazione dell'ente locale e del L.C.C. di CL, che opera esclusivamente su incarico e committenza degli stessi; **per cui risulta esclusa in radice l'esistenza di possibili interessi privati che potrebbero interferire con**

**l'interesse pubblico**, tipici degli enti regolati e finanziati dagli Enti Locali e dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta”.

b) L'ing. Denaro ha assunto un incarico dirigenziale esterno nel Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 110 del TUEL n. 267/2000, nei seguenti periodi: con determinazione n. 438 del 29.06.2020 è stato assunto dal 01.07.2020 per due anni; con determinazione n. 34 del 22.06.2022 è stato assunto dal 01.07.2022 per tre anni. **Trattasi di incarico svolto alle dipendenze del sopra citato Ente.**

L'ing. Denaro Mario non risulta aver svolto, per il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, incarichi esterni di collaborazione di qualsiasi genere (ad es. R.U.P., redazione di piani regolatori generali, o altre attività professionali).

L'Anac ha analizzato la situazione di un dipendente di società in house controllata dalla Provincia, al quale conferisce un incarico dirigenziale.

*“23. È conferibile l'incarico di Segretario Generale di una Provincia a chi nei due anni precedenti abbia svolto l'incarico di amministratore di una società in house della Provincia ai sensi del d.lgs. 39/2013?”*

*Sì, il conferimento è legittimo, in quanto le società in house sono concepite come un'articolazione dell'ente locale e degli altri soci pubblici, che operano esclusivamente su incarico e committenza degli stessi, per cui risulta esclusa in radice l'esistenza di possibili interessi privati che potrebbero interferire con l'interesse pubblico, tipici degli enti regolati e finanziati.”.*

Nella fattispecie dell'ing. Denaro: l'incarico di dipendente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con qualifica dirigenziale esclude in radice l'esistenza di possibili interessi privati che potrebbero interferire con l'interesse pubblico.

Passando all'esame dei motivi del ricorso ove si cita la sentenza del TAR Lazio n. 5188/2020, si osserva che la fattispecie giudicata era totalmente diversa rispetto a quella del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

Ciò in quanto il Tar Lazio trattava la fattispecie di un Comune che conferiva un incarico di istruttore direttivo cat. D1, con successiva assegnazione di posizione organizzativa, ad un soggetto esterno che già aveva collaborato con l'Ente in modo continuativo con incarichi esterni di consulenza/servizi/collaborazione (ovvero: supporto al RUP per la predisposizione della documentazione necessaria prevista dai bandi regionali, consulenza all'Ufficio di Piano per la redazione del PUG, redazione del VAS) che rappresentano prestazioni lavorative con connotazione di stabilità e continuità, preclusivi al conferimento degli incarichi indicati dal D. L.vo n. 39/2013.

Stante le motivazioni in fatto e in diritto meglio sopra specificate.

Dato atto che la Commissione esaminatrice ha esaminato il ricorso presentato dall'ing. Dell'Utri con nota protocollo n. 10774 del 07.07.2022 confermando in data 21.07.2022 con una motivazione integrativa le proprie valutazioni assunte nei precedenti verbali.

Il Sottoscritto Segretario Generale, n.q. di Autorità di prevenzione della corruzione nel Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, non ritiene che sussistano i presupposti per annullare la determinazione Commissariale n. 34 del 22.06.2022; la sussistenza avrebbe obbligato a comunicare l'avvio del relativo procedimento di autotutela ai soggetti nei confronti

dei quali il provvedimento finale sarebbe stato destinato a produrre effetti. Ciò in conformità alla deliberazione Anac del n. 630 del 15 settembre 2021.

Dato atto che nella nota integrativa prot. n. 11521 del 22.07.2022 si chiede l'annullamento e/o la revoca in autotutela della determinazione Commissariale n. 34 del 22.06.2022.

Per le sopra citate motivazioni, si ritiene la non sussistenza di un'ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 39/2013 e pertanto l'impossibilità di avviare il procedimento di annullamento e/o la revoca in autotutela della determinazione Commissariale n. 34 del 22.06.2022.

Si invia la presente al Commissario Straordinario per le determinazioni di propria competenza in merito alla richiesta di annullamento e/o la revoca in autotutela della determinazione Commissariale n. 34 del 22.06.2022.

Il Segretario Generale n.q. di

Autorità della prevenzione della corruzione.

dr Eugenio Alessi